

# Casa familiare: diritto di abitazione del coniuge, la convivenza non integra possesso ereditario

 *Norme&Tributi Plus Diritto* | 18 febbraio 2026 | di Valeria Cianciolo

La sentenza del 23 gennaio 2026 n. 1551 interviene su una questione di confine **tra disciplina della successione e tutela della casa familiare, chiarendo se la permanenza nell'immobile adibito a residenza della famiglia, successivamente all'apertura della successione, possa integrare una situazione di possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c.**, tale da determinare l'acquisto dell'eredità pura e semplice per effetto del mancato compimento dell'inventario. La Corte di cassazione, valorizzando la natura di legato ex lege del diritto di abitazione e di uso attribuito al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., **esclude che tale relazione materiale con la casa familiare sia riconducibile a un possesso "uti heres", estendendo coerentemente detta conclusione anche ai figli conviventi che continuino ad abitare l'immobile insieme al genitore superstite.** La decisione si colloca nel solco di un orientamento volto a privilegiare la funzione protettiva della casa familiare e a garantire coerenza sistematica nell'applicazione dell'art. 485 c.c., **evitando esiti formalisticamente rigorosi, ma sostanzialmente ingiusti.**

In tema di successione legittima, **la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, già adibita a residenza della famiglia, in forza del diritto di abitazione e di uso attribuitogli ex lege dall'art. 540, comma 2, c.c., non integra una situazione di possesso di beni ereditari rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c.;** né può qualificarsi come possesso, agli stessi fini, la permanenza dei figli

conviventi che continuino ad abitare nell'immobile insieme al genitore superstite, giacché tale relazione materiale trova titolo esclusivo nel diritto del coniuge e non comporta, per i figli, l'onere di redigere l'inventario né l'acquisto dell'eredità per effetto del decorso del termine previsto dall'art. 485 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 23 gennaio 2026 n. 1551 – Pres. Carrato, Cons. Rel. Tedesco).

### Il fatto

Alla morte di C.C., debitrice di un mutuo ipotecario contratto insieme al coniuge D.D., la società creditrice agiva nei confronti del coniuge superstite e dei due figli, B.B. e A.A., **deducendo che tutti i chiamati fossero divenuti eredi puri e semplici per effetto del possesso dell'immobile adibito a casa familiare e del mancato compimento dell'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. Il Tribunale di Siracusa riteneva che tale effetto si fosse prodotto solo nei confronti dei figli, escludendolo per il coniuge in ragione del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c.;** la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Catania. I figli proponevano ricorso per cassazione, sostenendo che **la loro permanenza nell'immobile, in quanto conviventi con il genitore superstite titolare del diritto di abitazione, non integrasse possesso rilevante ai fini dell'art. 485 c.c.**

### Inquadramento della questione giuridica

La Corte individua con precisione il nodo interpretativo centrale: stabilire se **la permanenza nella casa familiare del coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. e dei figli conviventi, chiamati all'eredità, possa integrare una situazione di possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c.,** tale da far scattare l'acquisto dell'eredità pura e semplice per effetto della mancata redazione dell'inventario entro tre mesi.

La sentenza muove da un dato ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità: i diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare attribuiti al coniuge superstite **hanno natura di legato ex lege; si acquistano automaticamente al momento dell'apertura della successione, secondo lo schema del legato di specie; operano sia nella successione legittima sia in quella testamentaria.**

Da ciò discende che il coniuge superstite si trova in una posizione giuridica composta: **chiamato all'eredità a titolo universale; legatario a titolo particolare del diritto di abitazione.**

Viene dunque, ribadito un principio strutturale del sistema successorio: **l'eredità si acquista solo mediante accettazione; il legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione.**

Ne deriva che la **chiamata a titolo universale e il legato ex lege: sono giuridicamente autonomi; consentono al coniuge superstite di rinunciare all'eredità e conservare il legato, o viceversa.**

Questo passaggio è decisivo per comprendere perché il comportamento materiale del coniuge non possa essere valutato indistintamente come “possesso ereditario”.

Viene inoltre, chiarita la ratio dell'art. 485 c.c.: **evitare che il chiamato all'eredità, avendo la disponibilità materiale dei beni, procrastini sine die la scelta se accettare o rinunciare, a danno dei creditori.**

Per questo la norma attribuisce rilievo a un concetto ampio di possesso, comprensivo anche della detenzione qualificata; richiede però che la relazione materiale con il bene sia riconducibile alla qualità di chiamato all'eredità.

**Esclusione del possesso rilevante in capo al coniuge superstite...**

Su queste basi, la Corte afferma un principio ormai consolidato:

**la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare non è espressione di possesso “uti heres”, ma legittimo esercizio di un diritto reale già acquisito ex lege.**

Pertanto, non si tratta di una relazione materiale con un bene ereditario; non si applica l'art. 485 c.c.; il decorso del termine trimestrale non comporta acquisto tacito dell'eredità.

Questa conclusione è giustificata anche sul piano teleologico, valorizzando la funzione di tutela del coniuge superstite perseguita dall'art. 540 c.c.

**...ed estensione del principio ai figli conviventi**

Il passaggio più innovativo della decisione riguarda la posizione dei figli conviventi.

La Corte osserva che: **la loro permanenza nella casa familiare non ha un titolo autonomo; essa è giuridicamente assorbita dal diritto di abitazione del coniuge superstite; i figli non hanno alcun diritto di godimento proprio sull'immobile, che spetta in via esclusiva al coniuge.**

Ne consegue che:

non è configurabile, neppure in capo ai figli, un possesso rilevante ex art. 485 c.c.;

la loro relazione materiale con l'immobile non è espressione di poteri esercitati uti heredes.

La Corte sottolinea, infine, che ammettere l'irrilevanza del possesso per il coniuge; ma la rilevanza per i figli conviventi, condurrebbe a una soluzione incoerente sul piano sistematico e ingiusta sul piano sostanziale, poiché la medesima situazione fattuale sarebbe valutata in modo opposto senza un reale fondamento giuridico.

Il ragionamento della Cassazione si chiude, quindi, con l'affermazione del principio secondo cui: **la convivenza nella casa familiare, quando sia sorretta dal diritto ex art. 540, comma 2, c.c., non integra possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c., né per il coniuge superstite né per i figli conviventi.**

Quali le ricadute pratiche? In concreto, la sentenza comporta che **convivere non equivale ad accettare; abitare la casa familiare non attiva l'art. 485 c.c.**; l'inventario è dovuto solo in presenza di un possesso qualificato e autonomo; coniuge e figli conviventi sono protetti da automatismi

pregiudizievole. Per i creditori del de cuius (banche, finanziarie, erario) **non sarà più sufficiente provare la convivenza nella casa familiare, occorrerà dimostrare una relazione materiale autonoma con beni ereditari diversa dalla semplice abitazione.**

Tutti questi elementi rafforzano una lettura sistematica della disciplina successoria, capace di bilanciare le esigenze di tutela del credito con la protezione della casa familiare, evitando automatismi applicativi non giustificati dalla struttura delle situazioni giuridiche coinvolte.